COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89206 Ord. n. 20

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico del fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n.1 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83876, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio (di seguito, "Bellocchio"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento (di seguito, "Regolamento") il fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio presentava memoria difensiva *ex* art.99, comma 4, del Regolamento con atto recante numero di protocollo in entrata 85971 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- il fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio ha presentato la suddetta memoria, composta da numero 3 pagine, il cui contenuto è da ritenersi interamente riportato e trascritto nel seguente atto, con la quale ha articolato la propria difesa come meglio specificato ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 3 della suddetta memoria che integralmente si richiamano;

- nelle conclusioni il fantino Bellocchio confida che, ai sensi dell'art.99 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio c.a, emege che: *«E' da registrare l'azione di disturbo da parte della Torre nei confronti delle altre contrade vicine, la stessa spingendo verso il basso le Contrade del Leocorno e del Bruco, che si interponevano tra lei e la propria rivale, costringeva il cavallo dell'Oca ad uscire talvolta dai canapi. In alcune occasioni la Torre, cambiava il proprio posto occupando la prima e la terza posizione creando agitazione tra i canapi, mantenendo però la posizione assegnata al momento della partenza. Tutta questa situazione nonostante i continui solleciti da parte del mossiere ha costretto lo stesso ad un avvertimento nei confronti del fantino della Torre»;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che prevede: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: "*È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini*";

Visto quanto rappresentato dal suddetto fantino, l'A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 1 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83876, risulti fondata per i seguenti motivi:

A) Sull'azione di spinta verso il basso.

Il fantino Bellocchio eccepisce che l'azione di spinta posta in essere non sarebbe configurabile come azione volta ad ostacolare le altre Contrade, rientrando nella normale e naturale dinamica della mossa.
Tale assunto appare privo di fondamento. Come si evince anche dalla relazione dei Deputati della Festa, che gode di fede privilegiata, la condotta del fantino Bellocchio appare essere una delle cause determinanti dell'agitazione e del turbamento all'interno dei canapi. Non rileva, ai fini dell'addebito, la natura sistematica o occasionale della condotta, bensì la sua idoneità a turbare l'ordine e le fasi della mossa. Pertanto, quanto addotto dal fantino Bellocchio sul punto appare destituito di ogni fondamento;

B) Sul cambio di posto.
In riferimento al punto 1.2 della memoria presentata dal fantino Bellocchio, quanto al cambio di posto, si osserva che l'A.D. non ha contestato il mancato rispetto del posto assegnato al momento della partenza, essendo il cavallo partito dalla posizione prevista dall'ordine di mossa. Ciononostante, la relazione dei Deputati della Festa attesta inequivocabilmente come la variazione di posizione tra i canapi durante la fase della mossa sia frutto di un'azione volontaria del fantino della Contrada della Torre, finalizzata probabilmente a trarre vantaggio dalla propria collocazione.
Con ulteriore eccezione, il fantino Bellocchio deduce l'erroneità della contestazione dell'art. 64, comma 1, del Regolamento per il Palio, ritenendo che la norma in questione disciplinerebbe esclusivamente la fattispecie del cambio di posto. L'eccezione è destituita di ogni fondamento in quanto l'art. 64, comma 1, non si limita a sanzionare il mero cambio di posto, ma contempla e disciplina una pluralità di condotte perturbatrici della fase della mossa, ivi comprese le azioni di disturbo, di spinta, di ostacolo e di turbamento poste in essere dai fantini all'interno dei canapi. Ne consegue che le condotte contestate al fantino Bellocchio, consistenti nell'azione di spinta, nel turbamento dell'allineamento e nell'essere anche causa dell'agitazione all'interno della mossa, come attestato dalla relazione dei Deputati della Festa, rientrano pienamente nell'alveo applicativo della

norma contestata. Pertanto, la contestazione dell'art. 64, comma 1, deve ritenersi corretta e pienamente legittima, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata;

C) Sull'uscita dai canapi del cavallo della Nobile Contrada dell'Oca.
Secondo il fantino Bellocchio l'uscita dai canapi del cavallo dell'Oca non sarebbe riconducibile alla propria condotta. Anche tale tesi è destituita di ogni fondamento. Dalla medesima relazione dei Deputati della Festa emerge uno stretto nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal fantino della Torre e l'uscita dai canapi del cavallo dell'Oca;

D) Sull'asserita inidoneità e irrilevanza del richiamo verbale.
Il richiamo verbale rivolto al fantino della Torre non costituisce autonomo addebito, ma mera conseguenza della condotta tenuta dallo stesso fantino. L'addebito non si fonda sul richiamo verbale, il quale peraltro viene riconosciuto dallo stesso fantino e dalla stessa Contrada costituendo elemento confermativo della condotta tenuta dal fantino Bellocchio;

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di **una (1) ammonizione**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, per aver posto in essere una azione di spinta verso il basso non rispettando la giusta distanza e creando una situazione di agitazione tra i canapi che ostacolava la partenza degli altri fantini, così da violare l'art.64, comma 1, del Regolamento;
- propone di sanzionare, *ex* art. 97 del Regolamento, Contrada della Torre, come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

COMUNE DI SIENA

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano